

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1629)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1971
(V. Stampato n. 1646)*

d'iniziativa dei deputati DE' COCCI e PREARO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1971*

**Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti
alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti
ortofrutticoli ed agrumari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni ».